

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

## Docenti e ricercatori: opzione per l'estensione temporale del regime fiscale di favore

Luca Barbieri e Daniela Ghislandi - Arlati Ghislandi e AG Studi e Ricerche

Come noto, l'art. 44 del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato oggetto di numerosi interventi che hanno inciso profondamente sull'articolato dispositivo giuridico originario. Divenuto norma strutturale dell'Ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2017 per effetto dell'art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il citato art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 mira ad **agevolare il trasferimento in Italia della residenza fiscale di docenti e ricercatori** che abbiano svolto attività documentata di ricerca o docenza all'estero presso Centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni continuativi. L'evoluzione normativa impressa a detta disposizione ha reso dunque permanente l'agevolazione, comportandone altresì il progressivo avvicinamento al pur da essa distinto meccanismo giuridico di cui all'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante norme in tema di regime speciale per lavoratori "impatriati".

Facendo seguito ai significativi interventi operati dall'art. 5, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - a sua volta modificato in sede di conversione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 a decorrere dal 30 giugno 2019 - con riferimento a docenti e ricercatori che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale di cui all'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 successivamente al periodo d'imposta in corso 1° maggio 2019, l'art. 1, comma 763, della **legge 30 dicembre 2021, n. 234** ha introdotto **misure fiscali a sostegno della ricerca**, riconoscendo a docenti e ricercatori **già beneficiari del regime di tassazione speciale** di cui al già richiamato art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che abbiano **trasferito la residenza fiscale in Italia** entro il periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2019** il **diritto di esercizio d'opzione** al fine di po-

tersi avvantaggiare di un'**estensione temporale del regime impositivo di favore** secondo termini e modalità stabiliti dall'art. 44, comma 3-ter, del testé richiamato D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

L'opzione, ammessa **previo versamento di un importo** commisurato in misura percentuale al reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'applicazione dell'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è esercitata dal soggetto avente titolo in osservanza delle indicazioni più recentemente offerte dall'Agenzia delle Entrate (AdE) mediante Provvedimento 31 marzo 2022, n. prot. 102028.

Con **circolare 25 maggio 2022, n. 17/E**, la stessa Agenzia delle Entrate ha reso note proprie **precisioni** con riguardo sia all'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che con riferimento al dettato di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 vigente sino al 30 aprile 2019.

È opportuno precisare che gli orientamenti espressi con la menzionata circolare 25 maggio 2022, n. 17/E, e che integrano quanto già affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria con propria circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, devono intendersi, almeno in parte, applicabili anche all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nella versione definita alla luce dell'entrata in vigore del più sopra richiamato art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, vigente a far tempo dal 1° maggio 2019.

Il presente intervento mira ad esaminare il contenuto dei citati atti della prassi estendendo, in via preliminare e senza pretesa di restituzione di un organico quadro normativo, l'analisi ad una rapida ricognizione del meccanismo giuridico delineato dal vigente art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Ove non diversamente indicato, ogni riferimento normativo contenuto nel presente intervento s'in-